

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/07/2010

All'indirizzo <http://censura.diritto.it/docs/29875-il-fatturato-globale-richiesto-alle-imprese-partecipanti-di-euro-4-000-000-00-proporzionato-e-congruo-rispetto-al-valore-dell-appalto-di-euro-3-420-000-00>

Autore: Lazzini Sonia

Il fatturato globale richiesto alle imprese partecipanti di euro 4.000.000,00 è proporzionato e congruo rispetto al valore dell'appalto di euro 3.420.000,00

Tar Puglia, Bari, 23.06.2010 n. 2535

Il fatturato globale richiesto alle imprese partecipanti di euro 4.000.000,00 è proporzionato e congruo rispetto al valore dell'appalto di euro 3.420.000,00.

la richiesta della doppia certificazione bancaria rappresenta uno strumento di ulteriore garanzia sulla solidità finanziaria dell'imprenditore.

la individuazione dei requisiti economico – finanziari richiesti per la partecipazione ad una gara è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante

Né la stazione appaltante potrebbe mai richiedere, per ovvi motivi di verifica della capacità economica, che le imprese partecipanti comprovino un fatturato globale tanto inferiore rispetto all'importo dell'appalto

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., con bando del 30 gennaio 2006, indiceva una gara per l'affidamento del servizio triennale di vigilanza e controllo accesso ai varchi, di fornitura e installazione di un sistema tecnologico di videosorveglianza per lo stabilimento di Foggia.

Il bando, tra i requisiti per partecipare alla gara afferenti la capacità economica finanziaria, al punto III.2.1.2. del bando, richiedeva, tra l'altro, due idonee referenze bancarie, ex art. 13, comma 1, lett. a) del d. lgv. n. 157 del 1995 e il fatturato globale nel biennio 2002 – 2004 non inferiore a euro 4.000.000,00.

L'Ricorrente, istituto di vigilanza che gestiva alcuni servizi di vigilanza presso lo stabilimento di Foggia giusta incarichi fiduciari, impugnava il bando di gara limitatamente ai requisiti afferenti la capacità economico – finanziaria, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione sancito dall'art. 3 della direttiva 92/50CEE recepita con il d. lgv. n. 157 del 1995; dell'art. 2 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; violazione degli artt. 13 e 14 del d. lgv. n. 157 del 1995, in quanto le condizioni richieste dal bando per partecipare alla gara, ed in particolare il requisito afferente la capacità economico finanziaria, costituirebbero un limite all'accesso alla gara, traducendosi nella violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione.

Essa ricorrente, comunque, partecipava alla gara e ne veniva esclusa per carenza sia dell'iscrizione da cinque anni all'albo delle imprese che dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria.

Proponeva in conseguenza ricorso per motivi aggiuntivi, con il quale impugnava il provvedimento di esclusione, deducendo i seguenti motivi:

2) violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità di cui all'art. 3 della direttiva 92/50CEE recepita con il d. lgv. n. 157 del 1995; dell'art. 2 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; violazione degli artt. 13, 14 e 15 del d. lgv. n. 157 del 1995, nonché degli artt. 46, 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e degli artt. 39, 41 e 42 del d. lgv. n. 163 del 2006.

Si costituiva in giudizio l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.

Questo tribunale respingeva l'istanza cautelare con ordinanza n. 518 del 5 luglio 2006, confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. sesta n. 4472 del 30 agosto 2006.

Le parti depositavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 14 aprile 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il ricorso è infondato e va respinto.

L'Istituto di Vigilanza Ricorrente lamenta che le condizioni richieste dal bando di gara per la partecipazione sarebbero illogiche, irragionevoli e sproporzionate all'oggetto dell'appalto e le avrebbero illegittimamente precluso di partecipare alla gara.

Deve osservarsi al riguardo che la individuazione dei requisiti economico – finanziari richiesti per la partecipazione ad una gara è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e si sostanzia nel potere dovere assegnato all'amministrazione di apprestare gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni e congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare.

In sostanza, i requisiti da essa amministrazione richiesti, quind'anche rigorosi e superiori in ipotesi a quelli previsti dalla legge, lungi dall'essere espressione di mero arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice, sono precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione.

Ne consegue che la scelta di fissare specifici e più stringenti requisiti di ammissione o partecipazione ad una gara rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge a dimostrazione del possesso dell'adeguata capacità economico – finanziaria, in quanto espressione di potere ampiamente discrezionale, si sottrae al sindacato giurisdizionale salvo la scelta non risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria.

Ciò posto, va osservato che nel caso in questione, i requisiti economico – finanziari richiesti dal bando non solo non sono superiori a quelli minimi di legge, ma non sono nemmeno irragionevoli o sproporzionati.

Invero, il fatturato globale richiesto alle imprese partecipanti di euro 4.000.000,00 è proporzionato e congruo rispetto al valore dell'appalto di euro 3.420.000,00.

Peraltro sussistono seri dubbi sull'interesse della ricorrente alla suddetta censura, ove si consideri che essa ha dichiarato in sede di gara un fatturato globale di euro 1.100.000,00 di gran lunga inferiore al valore dell'appalto.

Né la stazione appaltante potrebbe mai richiedere, per ovvi motivi di verifica della capacità economica, che le imprese partecipanti comprovino un fatturato globale tanto inferiore rispetto all'importo dell'appalto.

Peraltro, essendo stata prevista dal bando la possibilità di partecipare in forma associativa e di ricorrere, se del caso all'avvalimento, anche per questa ragione, risultano infondate le censure dedotte in ricorso, tutte incentrate sull'illegittima limitazione alla partecipazione.

Risulta, comunque, che sono state numerose le imprese che hanno partecipato alla gara, sicché, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, è stata assicurata la massima partecipazione.

Ugualmente infondata è la censura dedotta in ricorso con riferimento alla prescrizione del bando che richiedeva a pena di esclusione la presentazione di due idonee referenze bancarie.

Questa prescrizione, invero, è del tutto conforme al dettato normativo e rispondente ad evidenti esigenze di tutela.

Non v'è dubbio, infatti, che la richiesta della doppia certificazione bancaria rappresenta uno strumento di ulteriore garanzia sulla solidità finanziaria dell'imprenditore.

Quanto poi alla circostanza che l'istituto ricorrente ha svolto il servizio presso la sede di Foggia del Poligrafico, non implica di per sé il possesso della capacità economico - finanziaria contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, trattandosi di servizi svolti per periodi limitati ed importi modesti.

E' innegabile che l'appalto per un periodo triennale richieda maggiori garanzie e quindi legittimamente la stazione appaltante ha richiesto i requisiti economico - finanziari suddetti che garantivano il buon esito dell'appalto.

La legittimità delle clausole del bando di gara comporta l'infondatezza anche del ricorso per motivi aggiuntivi con i quali è impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara disposto proprio per carenza dei requisiti del bando oggetto di contestazione, che, come si è detto, erano legittimamente richiesti.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2535 del 23 giugno 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

N. 02553/2010 REG.SEN.
N. 00711/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2006, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Istituto di Vigilanza “Ricorrente” s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati
Vincenzo De Michele e Lucia Martino, con domicilio eletto presso l'avv.
Domenico Garofano, in Bari, via Dante Alighieri 396;

contro

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati
Federico Tedeschini e Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso l'avv.
Fabrizio Lofoco, in Bari via Pasquale Fiore, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso introduttivo,

del bando di gara indetto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pubblicato sulla G.U., serie speciale n. 28 del 3 febbraio 2006, per l'affidamento del servizio triennale di vigilanza dello stabilimento di Foggia;

con motivi aggiunti,

del provvedimento protocollo n. 26289 del 12 – 18 maggio 2006, con il quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha escluso l'istituto di vigilanza “Ricorrente” dalla suddetta gara;

nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali a quello innanzi indicato;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la propria ordinanza n. 518 del 5 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 4472 del 30 agosto 2006;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Doris Durante;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 per le parti, i difensori avvocati Michele Dionigi per delega dell'avv. Vincenzo De Michele e Fabrizio Lofoco per delega dell'avv. Federico Tedeschini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., con bando del 30 gennaio 2006, indiceva una gara per l'affidamento del servizio triennale di vigilanza e controllo accesso ai varchi, di fornitura e installazione di un sistema tecnologico di videosorveglianza per lo stabilimento di Foggia.

Il bando, tra i requisiti per partecipare alla gara afferenti la capacità economico finanziaria, al punto III.2.1.2. del bando, richiedeva, tra l'altro, due idonee referenze bancarie, ex art. 13, comma 1, lett. a) del d. lgv. n. 157 del 1995 e il fatturato globale nel biennio 2002 – 2004 non inferiore a euro 4.000.000,00.

L'Ricorrente, istituto di vigilanza che gestiva alcuni servizi di vigilanza presso lo stabilimento di Foggia giusta incarichi fiduciari, impugnava il bando di gara limitatamente ai requisiti afferenti la capacità economico – finanziaria, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione sancito dall'art. 3 della direttiva 92/50CEE recepita con il d. lgv. n. 157 del 1995; dell'art. 2 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; violazione degli artt. 13 e 14 del d. lgv. n. 157 del 1995, in quanto le condizioni richieste dal bando per partecipare alla gara, ed in particolare il requisito afferente la capacità economico finanziaria, costituirebbero un limite all'accesso alla gara, traducendosi nella violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione.

Essa ricorrente, comunque, partecipava alla gara e ne veniva esclusa per carenza sia dell'iscrizione da cinque anni all'albo delle imprese che dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria.

Proponeva in conseguenza ricorso per motivi aggiunti, con il quale impugnava il provvedimento di esclusione, deducendo i seguenti motivi:

2) violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità di cui all'art. 3 della direttiva 92/50CEE recepita con il d. lgv. n. 157 del 1995; dell'art. 2 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; violazione degli artt. 13, 14 e 15 del d. lgv. n. 157 del 1995, nonché degli artt. 46, 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e degli artt. 39, 41 e 42 del d. lgv. n. 163 del 2006.

Si costituiva in giudizio l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.

Questo tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 518 del 5 luglio 2006, confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. sesta n. 4472 del 30 agosto 2006.

Le parti depositavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 14 aprile 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

L’Istituto di Vigilanza Ricorrente lamenta che le condizioni richieste dal bando di gara per la partecipazione sarebbero illogiche, irragionevoli e sproporzionate all’oggetto dell’appalto e le avrebbero illegittimamente precluso di partecipare alla gara.

Deve osservarsi al riguardo che la individuazione dei requisiti economico – finanziari richiesti per la partecipazione ad una gara è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e si sostanzia nel potere dovere assegnato all’amministrazione di apprestare gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni e congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare.

In sostanza, i requisiti da essa amministrazione richiesti, quondamque rigorosi e superiori in ipotesi a quelli previsti dalla legge, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, sono precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della costituzione.

Ne consegue che la scelta di fissare specifici e più stringenti requisiti di ammissione o partecipazione ad una gara rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge a dimostrazione del possesso dell’adeguata capacità economico – finanziaria, in quanto espressione di potere ampiamente discrezionale, si sottrae al sindacato

giurisdizionale salvo la scelta non risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria.

Ciò posto, va osservato che nel caso in questione, i requisiti economico – finanziari richiesti dal bando non solo non sono superiori a quelli minimi di legge, ma non sono nemmeno irragionevoli o sproporzionati.

Invero, il fatturato globale richiesto alle imprese partecipanti di euro 4.000.000,00 è proporzionato e congruo rispetto al valore dell'appalto di euro 3.420.000,00.

Peraltro sussistono seri dubbi sull'interesse della ricorrente alla suddetta censura, ove si consideri che essa ha dichiarato in sede di gara un fatturato globale di euro 1.100.000,00 di gran lunga inferiore al valore dell'appalto.

Né la stazione appaltante potrebbe mai richiedere, per ovvi motivi di verifica della capacità economica, che le imprese partecipanti comprovino un fatturato globale tanto inferiore rispetto all'importo dell'appalto.

Peraltro, essendo stata prevista dal bando la possibilità di partecipare in forma associativa e di ricorrere, se del caso all'avvalimento, anche per questa ragione, risultano infondate le censure dedotte in ricorso, tutte incentrate sull'illegittima limitazione alla partecipazione.

Risulta, comunque, che sono state numerose le imprese che hanno partecipato alla gara, sicché, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, è stata assicurata la massima partecipazione.

Ugualmente infondata è la censura dedotta in ricorso con riferimento alla prescrizione del bando che richiedeva a pena di esclusione la presentazione di due idonee referenze bancarie.

Questa prescrizione, invero, è del tutto conforme al dettato normativo e rispondente ad evidenti esigenze di tutela.

Non v'è dubbio, infatti, che la richiesta della doppia certificazione bancaria rappresenta uno strumento di ulteriore garanzia sulla solidità finanziaria dell'imprenditore.

Quanto poi alla circostanza che l'istituto ricorrente ha svolto il servizio presso la sede di Foggia del Poligrafico, non implica di per sé il possesso della capacità economico - finanziaria contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, trattandosi di servizi svolti per periodi limitati ed importi modesti.

E' innegabile che l'appalto per un periodo triennale richieda maggiori garanzie e quindi legittimamente la stazione appaltante ha richiesto i requisiti economico - finanziari suddetti che garantivano il buon esito dell'appalto.

La legittimità delle clausole del bando di gara comporta l'infondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti con i quali è impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara disposto proprio per carenza dei requisiti del bando oggetto di contestazione, che, come si è detto, erano legittimamente richiesti.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Doris Durante, Presidente FF, Estensore

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO